

Deliberazione Numero 12 Del 21-10-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Oggetto: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 15:00, IN MODALITA' TELEMATICA, convocata nei modi di legge, si è riunita la Comunità del Parco in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente Parco e in carica:

ZENONI STEFANO	P	MACARIO LUCA	P
PELLICCIOLI PAOLO	P	FERRINI CLAUDIO	A
BRIGNOLI GIANMARIA	P	PREDA MANUEL	P
NEVOLA ALBERTO	P	REDOLFI MARCO	P
BERETTA CARLO	P	BANDERA MASSIMO	A
COMETTI FRANCO	P	LEGAMBIENTE - PESENTI PALVIS ALBERTO	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Angelo Colleoni in qualità di VICEPRESIDENTE assistito dal Segretario Signor ROTTINI PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente il rappresentante delle Associazioni Ambientaliste Sig. Alberto Pesenti Palvis.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto della Comunità del Parco in merito al presente atto vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.

La versione integrale della registrazione della seduta resterà agli atti di questo ente.

Documento firmato digitalmente

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Parchi, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Parco dei Colli, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Parco dei Colli non ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni

dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate perché la società detenuta il GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto società consortile a responsabilità limitata c.f. 04240740169 per una quota diretta pari al 25% è stata costituito in data 31/07/2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi I e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

* in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Parco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

* in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Parco non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata sulla società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto società consortile a responsabilità limitata c.f. 04240740169 detenuta per una quota diretta pari al 25% ;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono i requisiti per dover provvedere ad alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO dell'articolo 20 del T.U.S.P: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 / 2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 / 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con discussione;

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano:

Quote presenti:	96,86 %
Quote favorevoli:	96,86 %
Quote astenute:	// %
Quote contrarie:	// %

Ad unanimità di quote

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Ente, accertandole la presente deliberazione;
2. **di prendere atto** che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate e specificatamente la società GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto società consortile a responsabilità limitata c.f. 04240740169 detenuta per una quota diretta pari al 25% ;
3. **di demandare** al Consiglio di gestione il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. **che la presente deliberazione** sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Ente;
5. **che l'esito della ricognizione** di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

**PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere **Favorevole** sotto l'aspetto della regolarità tecnica.

Parere negativo - vedi motivazione -

Il Responsabile del servizio: Giudici Luca

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere **Favorevole** sotto l'aspetto della regolarità contabile.

Parere negativo - vedi motivazione -

Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Presidente
Angelo Colleoni

f.to Il Segretario
ROTTINI PIERLUIGI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione:

- è stata affissa in data _____ all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lvo 267/2000 T.U.

Bergamo, li

IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Bergamo, li

IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA

Bergamo, 17-11-2020